

NORME DI ATTUAZIONE
ARTICOLI MODIFICATI, SOSTITUITI E NUOVI
(Evidenziate in rosso le parti modificate e nuove)

ARTICOLO 44

E1: ZONE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO

1. Sono aree agricole di interesse primario quelle, dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali o potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerate come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale.

2. Le aree agricole di interesse primario sono individuate nella cartografia del P.R.G..

3. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.

Vi sono consentiti - nel rispetto degli strumenti urbanistici e con particolare cura per la qualità del paesaggio - esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:

- a) manufatti e infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;
- b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume max di 400 mc residenziali, semprechè l'imprenditore risulti iscritto alla sezione I° dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termini della L.P. 04.09.2000 n.11, che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole.

4. Gli interventi previsti devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici:

a) la superficie minima coltivata delle aziende agricole non può essere inferiore a ha 2,5 anche se frazionata territorialmente, purché sempre compresa in zona agricola primaria, secondaria o di difesa paesaggistica o a pascolo, L'indice di fabbricabilità massimo è di mc/mq 0,08 e il lotto destinato ad ospitare le costruzioni deve avere superficie minima pari a mq. 2.000. L'indice di fabbricabilità massimo è applicato sulla superficie delle aziende.

La distanza minima dai confini del lotto non può essere inferiore a m 5 ; l'altezza massima è pari a m. 9, fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura.

La distanza fra le costruzioni appartenenti alla stessa unità aziendale , può essere ridotta a 5.0 ml

La costruzione di serre con opere murarie stabilmente infisse al suolo e il cui uso non sia legato al periodo di una coltura è consentita a condizione che venga rispettata una distanza minima di m. 3 dai confini del lotto.

Il volume di tali serre non viene computato ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità;

b) la superficie minima delle aziende ad indirizzo esclusivamente zootecnico non può essere inferiore a ha 6.0, anche se frazionata territorialmente, purché sempre compresa in zona agricola primaria, secondaria, di difesa paesaggistica o a pascolo.

L'indice di fabbricabilità massimo è di 0,05 mc/mq ed il lotto destinato ad ospitare le costruzioni deve avere superficie minima pari a mq 3.000.

La distanza minima dai confini del lotto non può essere inferiore a m. 5; l'altezza massima degli edifici è pari a m. 9, fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici, la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura.

La distanza fra le costruzioni appartenenti alla stessa unità aziendale, può essere ridotta a 5.0 ml

5. In tutti gli edifici realizzati secondo le norme contenute nelle precedenti lettere a), b) e c) è consentita, in aggiunta alle cubature ammesse, la realizzazione dei volumi interrati non eccedenti il 40% del volume esistente o progettato fuori terra.

6. Per gli rustici valgono i seguenti indici:

Indice fondiario	0.10 mc/mq
	0.15 mc/mq per allevamenti zootecnici con un massimo di 3000 mc
lotto minimo	3000 mq
altezza massima	9.50 ml
distanza dai confini	5.00 ml
distanza dalle strade	come da Del. GP 909/95 e s.m.
distacco fra fabbricati	10 ml riducibili a 5.00 ml fra fabbricati appartenenti alla stessa unità aziendale

7. Ove ai fini dell'edificazione vengano computate aree ricadenti in zone agricole di interesse primario, di interesse secondario, di difesa paesaggistica, o in zona pascolo, gli edifici devono, per quanto possibile, essere realizzati in quelle di interesse secondario. Le nuove costruzioni non possono mai essere collocate nelle aree di difesa paesaggistica.

8. Dell'avvenuta utilizzazione delle aree a fini edificatori viene effettuata idonea registrazione da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco depositati presso i competenti uffici comunali.

ARTICOLO 45

E2: ZONE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO

1. Comprendono le parti del territorio che, rispetto alle zone E1, hanno qualità e potenzialità complessivamente minori. In esse è consentita, oltre alla realizzazione di opere a servizio delle aziende agricole, zootecniche ad esclusione delle stalle a carattere industriale e ortofloricole, secondo le modalità operanti per le zone agricole di interesse primario, anche la costruzione di edifici destinati al magazzinaggio e alla lavorazione senza trasformazione dei prodotti agricoli, nel rispetto dei seguenti indici:

- superficie minima del lotto	mq 3000
- indice fondiario	mc/mq 0.10
- distanza minima dai confini del lotto	m 5
- altezza massima	ml. 9.50

2. In queste zone si applicano le prescrizioni del comma 3 del precedente art. 44 per le aree agricole di interesse primario.

3. In tale zona è consentita la realizzazione di edifici e attrezzature per l'edificio delle attività equestri (scuderia, fienile, locali di ristoro), nel rispetto dei seguenti indici:

- lotto minimo accorpato	ha 1
- superficie coperta massima	mq 600
- altezza massima (Hm)	m 7
- distanza minima dai confini del lotto	m 5

Il rilascio della concessione è subordinato alla stipulazione di apposita convenzione che garantisca l'accesso e la fruibilità pubblica.

4. Dell'avvenuta utilizzazione delle aree a fini edificatori viene effettuata idonea registrazione da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco, depositati presso i competenti Uffici comunali.

5. Nelle zone E2 è possibile altresì realizzare modeste strutture esclusivamente per il ricovero di attrezzi agricoli, deposito, o simili da costruirsi esclusivamente in legno ad eccezione eventualmente della struttura di fondazione con una superficie coperta massima di mq 25 ed un'altezza massima di ml. 3.50

ARTICOLO 55 bis **AREE SCIABILI E SISTEMI PISTE-IMPIANTI**

1. In tali aree sono consentite solo le forme di insediamento e di intervento sul suolo che riguardino il movimento degli sciatori, l'attività degli addetti agli impianti ed ai servizi di assistenza e sicurezza, nonché le attrezzature di servizio e le infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali.
2. L'esatta con terminazione di tali aree e le precisazioni relative alle modificazioni degli usi attuali e quelle per la trasformazione in zone sciistiche attrezzate, comprensive dei tracciati e dei tipi di impianti di risalita, delle piste di discesa, della localizzazione dei rifugi e dei punti di ristoro, oltreché dell'ubicazione e del dimensionamento dei parcheggi, è demandata ad uno specifico Piano Attuativo.
3. Particolare attenzione deve essere posta nella redazione del Piano Attuativo per assicurare accessi adeguati alle aree di partenza e di arrivo degli impianti di risalita, con parcheggi di dimensioni tali da garantire adeguati posti macchina agli sciatori presenti nelle ore di punta. La sosta dei veicoli ai lati delle strade di accesso ai punti di partenza e di arrivo delle piste deve essere rigorosamente vietata.

4. La realizzazione di piste per lo sci di fondo a carattere stagionale è comunque ammessa indipendentemente dalla specifica previsione di piano.

La realizzazione di centri per lo sci di fondo, caratterizzati da una stabilità temporale nonché dall'esistenza di relative strutture di supporto e servizio, è consentita solo previa predisposizione di un Piano Attuativo, esteso all'area interessata, che individui i percorsi, le relative caratteristiche tecniche nel rispetto della situazione ambientale.

5. **PIANO ATTUATIVO DELL'AREA SCIABILE BROCCON-MARANDE:**

Il Piano Attuativo dovrà essere coerente con i caratteri morfologici diversi e con le diverse potenzialità delle aree che lo compongono.

Dovrà quindi considerare i seguenti elementi dello **stato di fatto** riferiti all'ambiente naturale e antropizzato:

AMBIENTE NATURALE:

A – Quadro del suolo

A1 – bosco (localizzazione – tipo – funzione – estensione – qualità)

A2 – pascolo “ “ “ “ “

A3 – improduttivo “ “ “ “ “

B – Quadro del rischio

B1 – rischio geologico e ideologico

B2 – valanghe

B3 – pendenze compatibili e incompatibili

B4 – permeabilità

C – Quadro delle risorse

C1 – acqua (portata – localizzazione – qualità)

C2 – valori ambientali (emergenze – aree integre – punti panoramici)

C3 – innevamento (quantità – qualità – durata)

AMBIENTE ANTROPIZZATO.

H – Quadro servizi

H1 – ricettività (case – alberghi – residence)

H2 – ristorazione (bar – ristoranti – garni)

H3 – attività ricreative (parchi gioco – percorsi vita...)

H4 – attività sportive (tennis – bocce – parapendio – pallavolo – maneggio...)

I – Quadro infrastrutture

I1 – approvvigionamento idrico

I2 – depurazione e smaltimento rifiuti

I3 – approvvigionamento elettrico

I4 – servizio telefonico e televisivo.

Lo **stato di progetto** (tavole, studi, elaborati) si baserà su tutti i quadri precedentemente elencati.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla compatibilità tra i diversi quadri.

Gli interventi dovranno puntare a valorizzare l'ambiente e il patrimonio edilizio storico, a eliminare eventuali opere contrastanti, a qualificare il nuovo assicurandone il corretto inserimento ambientale e la funzionalità necessaria.

La **relazione illustrativa** dovrà essere completa, esaustiva, chiarire il rapporto costi – benefici e il quadro della sostenibilità ambientale e del carico antropico.

Le **norme di attuazione** dovranno essere coerenti con gli studi e le finalità e improntate alla chiarezza e semplicità.

Il piano dovrà essere suddiviso in **comparti** corrispondenti alle porzioni dei tre comuni.

Il piano, a seguito dell'approvazione della Variante al PUP, dovrà essere realizzato entro cinque anni.

ARTICOLO 58 bis **SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA**

1. Sono indicati in cartografia; in questi siti si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97.

2. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sui Siti di importanza comunitaria, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente.

3. Di seguito si riporta l'elenco e la descrizione di tali siti:

- PASSO DEL BROCCON

La facilità d'accesso rende l'area – assai varia dal punto di vista vegetazionale e ricca di specie interessanti – adatta ad un uso di tipo didattico. Area di interesse internazionale per il transito di molte specie migratrici a medio e lungo raggio nel periodo tardo estivo e autunnale (migrazione post-riproduttiva). Valico di interesse

internazionale per il transito di molte specie migratrici a medio e lungo raggio nel periodo tardo estivo e autunnale (migrazione post-riproduttiva).

ARTICOLO 60

AREE DI TUTELA AMBIENTALE

1. Sono aree individuate dal P.U.P., riportate sulla cartografia del P.R.G., destinate alla tutela dell'ambiente.

Trattasi di quei territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo caratterizzati da singolarità geologica, florifaunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero di forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà.

2. Nelle aree predette la tutela si attiva nelle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio.

ARTICOLO 61

FASCE DI RISPETTO

1. Comprendono le aree destinate alla protezione delle strade, dei cimiteri, dei depuratori, dei laghi.

2. Nell'ambito delle fasce di dei cimiteri dei depuratori e dei laghi è vietata qualsiasi edificazione comprese le edificazioni interrato ad eccezione:

- delle recinzioni
- delle opere di infrastrutturazione del territorio
- degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura, risultando comunque esclusi tutti i manufatti non strettamente collegati agli impianti di cui sopra.
- delle aree di servizio stradale

3. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri, come definite dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitarie e comunque aventi profondità non inferiore a m. 50, è possibile la ristrutturazione degli edifici esistenti nell'ambito del volume edilizio esistente, al fine del loro uso residenziale. Per gli edifici nei centri storici perimetrati ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale valgono le norme specifiche dei gradi di protezione relativi. Le aree ivi comprese in tali fasce di rispetto possono essere sistemate a verde, ed ospitare giardini pubblici, verde sportivo, parcheggi, piazzali, ecc., qualora la destinazione di zona lo consenta.

4. Nelle fasce di rispetto dei depuratori, come individuate dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi provinciali in materia di

tutela dell'ambiente degli inquinamenti, approvato con DP.G.P. 26 gennaio 1987 e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente le opere consentite nello stesso provvedimento individuativo.

Gli edifici esistenti possono essere ristrutturati nell'ambito del volume edilizio esistente al fine del loro uso residenziale.

5. Le fasce di rispetto dei laghi sono individuate nella cartografia di PRG.

In esse sono consentite trasformazioni edilizie ed urbanistiche nei limiti previsti dal PRG e comunque con esclusione di ogni nuova abitazione.

E' ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti, al solo fine di garantire la funzionalità, nella misura massima del 10% del volume esistente, qualora la destinazione di zona lo consenta.

6. La larghezza delle fasce di rispetto non edificabili delle strade, dove non diversamente segnalato in cartografia, è specificata nella tabella seguente e si misura:

- dal limite stradale per strade esistenti e strade esistenti da potenziare;
- dall'asse stradale per strade di progetto;
- dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli.

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE						
	ALL'INTERNO DELLE AREE SPECIFICATAMENTE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO			AL DI FUORI DELLE AREE SPECIFICATAMENTE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO		
	Strade esistenti	Strade esistenti da potenziare	Strade di progetto	Strade esistenti	Strade esistenti da potenziare	Strade di progetto
3 CATEGORIA	5	25	35	20	40	60
4 CATEGORIA	5	15	25	15	30	45
ALTRE STRADE	5	8	essendo X la loro larghezza, $m\ 6 + X/2$ dall' asse	10	20	30

Ai lati delle strade campestri, boschive, pascolive, rurali e forestali sono stabilite fasce Di rispetto non edificabili, pure non evidenziate in cartografia, che misurano m. 5 dai cigli, ovvero m 7 dall'asse nel caso di strade da potenziare o di progetto, qualora riportate in cartografia.

5. Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale.

La realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove consentita dallo strumento urbanistico comunale.

6. Nelle fasce di rispetto delle strade classificate o classificabili come "esistenti" all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento, come individuate dalla strumentazione urbanistica comunale, sono consentiti, previo parere della Commissione edilizia comunale, sia l'ampliamento, dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dal piano comunale, quando preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purchè non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

7. Nel caso di edifici già esistenti alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico provinciale 1987 (9 dicembre 1987), nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle di cui al comma precedente, sono ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto di altre disposizioni di legge o di regolamento e delle previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al PUP:

- a) l'ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, semprechè la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;
- b) la demolizione e ricostruzione, purchè, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.

8. L'entità massima degli ampliamenti di cui al comma 7 è determinata nella misura del 20% del volume preesistente alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico provinciale 1987 (9 dicembre 1987). Nel caso di edifici pubblici e di interesse pubblico, la predetta misura massima di ampliamento può formare oggetto di deroga, ai sensi degli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

9. Nelle fasce di rispetto stradale sono comunque consentite:

- a) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage o di garage al piano terreno quali pertinenze di edifici con destinazione residenziale, a termini dell'articolo 9, 1° comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122;
- b) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage quali pertinenze di edifici con destinazione diversa da quella residenziale solamente nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui agli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, secondo le procedure del medesimo articolo.

10. Ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi ove ritenuta indispensabile, sono comunque subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada o alla sua realizzazione.

ARTICOLO 62
AREE AD ELEVATA PERICOLOSITA' GEOLOGICA, IDROLOGICA E
VALANGHIVA
TUTELA ASSOLUTA DI POZZI E SORGENTI
AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO, IDROLOGICO, VALANGHIVO E
SISMICO

1. Si rinvia alle Norme di attuazione della Variante 2000 al Piano Urbanistico provinciale (L.P. 07.08.2003 n.7 art. 2, 3 e 5) e all'approvazione della carta di sintesi geologica (del. G.P. n. 2813 dd. 23.10.2003).